

Circolare di approfondimento n. 68 del 17 giugno 2020

# DECRETO RILANCIO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO (Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19.20.2020 art. 25 Provvedimento Direttore AdE del 10.06.2020 **Novità Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 13.06.2020)**

**Il c.d. Decreto Rilancio prevede la concessione di contributi a fondo perduto a determinate categorie di soggetti, a patto che la loro attività sia stata colpita dall'emergenza epidemiologica. La Circolare n. 15/E di sabato 13 giugno fornisce qualche ulteriore chiarimento in merito, ma i casi particolari che meriterebbero approfondimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria sono ancora numerosi.**

## SOGGETTI AMMESSI

- ✓ *Esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (ditte individuali, società di qualsiasi veste giuridica), indipendentemente dal regime contabile adottato;*
- ✓ *Soggetti che producono reddito agrario, sia determinato su base catastale che reddito d'impresa;*
- ✓ *Enti non commerciali che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi;*
- ✓ *S.T.P. - Società tra Professionisti;*
- ✓ *Soggetti in regime "forfettario".*

## SOGGETTI ESCLUSI

- ✓ *Soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza di contributo;*
- ✓ *I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30.04.2020 (ad eccezione della "continuità" del de cuius in capo agli eredi);*
- ✓ *Gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e simili;*
- ✓ *Professionisti e CO.CO.CO. iscritti alla Gestione Separata Inps;*
- ✓ *Lavoratori dello spettacolo;*
- ✓ *Lavoratori dipendenti;*
- ✓ *Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.*

## **Attenzione!**

Sono ammessi al contributo a fondo perduto:

- ✓ *Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo che contestualmente sono anche "lavoratori dipendenti" o "pensionati".*

## LIMITI DIMENSIONALI E DANNI DA COVID-19

I soggetti ammessi al contributo (di cui sopra) devono aver conseguito nel periodo d'imposta 2019:

- ✓ **Ricavi o compensi NON superiori a 5 milioni di euro;**
- ✓ **Fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori a 2/3 di quelli di aprile 2019 (quindi calo almeno di 1/3 rispetto ad anno precedente).**

### **Attenzione!**

I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 beneficiano del contributo anche in assenza della verifica della condizione del calo di fatturato/corrispettivi.

### **DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Alla base del conteggio del contributo a fondo perduto vi è la differenza tra il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 con quelli dello stesso periodo 2019, il calo deve essere almeno pari ad 1/3. A tale differenza vengono poi applicate delle percentuali a seconda delle dimensioni aziendali in termini di ricavi/compensi:

<b>ricavi/compensi &lt; o = € 400.000</b>	<b>20% della differenza tra fatturato aprile 2020 e fatturato aprile 2019 (se almeno pari a 1/3)</b>
<b>Ricavi/compensi &gt; € 400.000 e &lt; € 1 milione</b>	<b>15% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 (se almeno pari a 1/3)</b>
<b>Ricavi/compensi &gt; € 1 milione e &lt; 5 milioni</b>	<b>10% della differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019 (se almeno pari a 1/3)</b>

### **Calcolo del fatturato e dei corrispettivi**

Nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi devono essere considerate:

- ✓ **Le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva di aprile 2019 e 2020;**  
**quindi**
- ✓ **tutte le fatture attive (al netto di Iva) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile (occorrerà fare riferimento alla data dei D.D.T. per le cessioni di beni o a qualsiasi documento simile per le prestazioni di servizi;**  
**Inoltre:**
- ✓ **Occorre tenere conto delle note di variazione aventi data di emissione aprile;**
- ✓ **Concorrono al conteggio del fatturato le cessioni di beni ammortizzabili;**
- ✓ **I commercianti al minuto devono considerare l'importo dei corrispettivi del mese al netto dell'Iva;**
- ✓ **I corrispettivi in "ventilazione" possono essere assunti al lordo dell'Iva.**

### **CONTRIBUTO MINIMO RICONOSCIUTO**

Qualora dai conteggi fatti con le suddette modalità il contributo risulti spettante, **verrà comunque riconosciuto un contributo minimo non inferiore a:**

- ✓ **Ditte individuali € 1.000,00;**
- ✓ **Società € 2.000,00.**

### **Importante!**

**Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio ed entro il 30 aprile 2019:**

**tali soggetti beneficiano del contributo anche in assenza della verifica della condizione del calo di fatturato e corrispettivi.**

Per tali soggetti il contributo è determinato come segue:

1. Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è negativa, a tale differenza (**presa in valore assoluto e non se almeno pari ad 1/3!**) si applica la percentuale del 20, 15 o 10% di cui sopra;
2. Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è positiva o pari a zero, viene comunque riconosciuto il contributo minimo pari a € 1.000,00 per ditte individuale e € 2.000,00 per società.

**Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° maggio 2019 (ed entro il 30 aprile 2020):**

mancando il dato relativo all'ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2019, necessario per calcolare il calo rispetto ad aprile 2020, a tali soggetti viene riconosciuto il contributo minimo pari a € 1.000,00 per ditte individuali e € 2.000,00 per società.

### **CONTRIBUTO ESENTASSE**

**Il contributo è esentasse**, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell'Irap.

### **CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo a fondo perduto rientra nella categoria dei "**contributi in conto esercizio**" in quanto erogato ad **integrazione di mancati ricavi**, pertanto sarà rilevato nella **voce A5** del conto economico "**altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**".

### **INVIO ISTANZA DI CONTRIBUTO e PROCEDURA DI EROGAZIONE**

- ✓ **Invio telematico di apposita istanza a partire dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto;**
- ✓ **Entro 7 giorni lavorativi l'AdE risponde con accoglimento o diniego dell'istanza;**
- ✓ **Successivamente l'AdE eroga il contributo spettante direttamente nel conto corrente del richiedente, preventivamente indicato nell'istanza.**

### **IMPORTANTE! PROCEDURA DI CONTROLLO E SANZIONI**

Enti preposti alle attività di controllo sono l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora il contributo non spettasse (per mancata rispondenza dei criteri di cui sopra), verranno irrogate le seguenti sanzioni pecuniarie e/o penali:

- ✓ **Sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitamente ottenuto;**
- ✓ **Reclusione da 2 a 6 anni.**

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)